



Maggio 2023

Convenzioni bilaterali

In conformità alla legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti l'importazione e il rimpatrio dei beni culturali (convenzioni bilaterali) con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970.

Le convenzioni bilaterali permettono sia di proteggere il patrimonio culturale di Stati esteri, sia di conservare il patrimonio culturale svizzero. Esse disciplinano a quali condizioni l'importazione di un bene culturale nel territorio di una delle due Parti contraenti è conforme al diritto. Inoltre stabiliscono le modalità del rimpatrio di un bene culturale importato illecitamente. Infine, le convenzioni contemplano diverse disposizioni sull'informazione reciproca, sulla collaborazione per lottare contro il trasferimento illecito dei beni culturali e sul mantenimento del patrimonio culturale.

- Le convenzioni bilaterali intendono impedire il commercio illecito di beni culturali tra gli Stati contraenti e fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale.
- Le convenzioni bilaterali sono unicamente applicabili alle categorie di beni culturali di importanza significativa per il patrimonio culturale dei relativi Stati contraenti. I beni culturali in questione sono riportati negli allegati alle convenzioni. Si tratta in particolar modo di categorie di oggetti archeologici considerati di importanza significativa per il patrimonio culturale di uno Stato (Bollettino ufficiale 2003 N 32 e 2003 pag. 549 seg.).
- Chi intende importare o fare transitare in Svizzera beni culturali che sono oggetto di una convenzione bilaterale deve provare alle autorità doganali che le disposizioni di esportazione dello Stato estero contraente sono rispettate. Se lo Stato estero contraente richiede un'autorizzazione per esportare simili beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali (art. 24 cpv. 3 dell'ordinanza sul trasferimento dei beni culturali; RS 444.11).
- Chi possiede beni culturali importati illecitamente in Svizzera può essere convenuto in giudizio per il loro rimpatrio dallo Stato dal quale i beni sono stati esportati illecitamente (art. 9 cpv. 1 LTBC). Chi ha acquistato beni culturali in buona fede e deve restituirli ha diritto, al momento del rimpatrio, a un'indennità (art. 9 cpv. 5 LTBC).
- Per l'attuazione degli accordi, l'Ufficio federale della cultura mette a disposizione aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale mobile. Tali aiuti finanziari consentono di sostenere eccezionalmente progetti di terzi fino a un importo massimo di CHF 100'000, purché il contributo della Confederazione Svizzera non superi il 50 per cento dei costi dichiarati del progetto ([Aiuti finanziari per il patrimonio culturale mobile \(admin.ch\)](#)).

Le regolamentazioni avranno validità giuridica al momento dell'entrata in vigore delle relative convenzioni bilaterali. La convenzione con l'Italia è in vigore dal 27 aprile 2008, la convenzione con l'Egitto è in vigore dal 20 febbraio 2011, la convenzione con la Grecia è in vigore dal 13 aprile 2011, la convenzione con la Colombia è in vigore dal 4 agosto 2011, la convenzione con la Cina è in vigore dall'8 gennaio 2014, la convenzione con la Cipro è in vigore dal 15 febbraio 2014, la convenzione con il Perù è in vigore dal 19 ottobre 2016, la convenzione con il Mexico è in vigore dal 20 luglio 2018 e la convenzione con la Turchia è in vigore dal 4 maggio 2023.

Informazioni sull'entrata in vigore di ulteriori convenzioni saranno scaricabili anche dal sito dell'Ufficio federale della cultura. I testi definitivi e legalmente validi saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ([Raccolta sistematica \(admin.ch\)](#)) non appena sarà determinata l'entrata in vigore.